

ORIGINALE
 BOSSIO
 R. G. n. 14/103
 Cron. n. 1370
 R. n. 330
 Ed. dr. M. S. FUSIL
 Oggetto: RISARCIM.

REGISTRATO
REP
IN N
IL TRIBUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

28 MAR. 2011

dott. Maurizio GALLO

Presidente

dott. Maria Silvana FUSILLO

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. DE FELICE

Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA **URGENTE**

nella causa civile n. 94/03 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*,
passata in decisione all'udienza collegiale del 21/09/2009 e vertente

t r a

S.r.l. F.lli Carpentiere, con sede in Barletta, via Andria, 156/A, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli, ~~via Riviera di Chiaia, 18~~ presso lo studio dell'avv. Maria Bossio, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Alvisi, per mandato a margine del ricorso; *CF: 00835630724*

RICORRENTE

e

Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*, elettivamente domiciliata in Napoli, v.le della Costituzione C/D-I/s G/1, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Gargano, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura e delibera in atti.

URGENTE

 Ministero del CONTRIBUTO UNIFICATO
e delle Finanze

€33.00

TRENTARE DO
Gorizia
UNION

00002517 00000873 4015NOD1
000462844 ZB 02/2011 13.38.01
0002-00047 SCE 0075A9AF6F75C
IDENTIFICATIVO : 010092196183728

0 1 09 219618 372 8 ..


 MARCA DA SOLLIO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

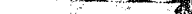
€2,58

DUE 59

 Banca di Sicilia
Centrate

JUN 12 2011 09:18:07
008848455
000 000006
IDENTIFICATIVO
010910885272

0 1 09 370888 527 2



0 1 09 350351 684 9

mf d

1+2 Est
An ALVIS

15 MAR. 2011

e

Comune di Barletta, in persona del Sindaco *p.t.* elettivamente domiciliato in Napoli, via Chiatamone, 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sparano, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente agli avv. ti Rossana Monica Danzi e Domenico Cuocci Martorano dell'Avvocatura Comunale in virtù di procura a margine della comparsa.

e

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, in persona del Presidente *p.t.* elettivamente domiciliato in Bari, via De Rossi, 204, presso lo studio dell'avv. Antonio Crocco, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa.

e

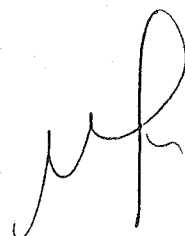
S.p.A. ANAS, in persona del legale rappresentante *p.t.*, elettivamente domiciliata in Napoli, p.zza Carità, 32, presso lo studio dell'avv. Renato Magaldi, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura e delibera in atti.

e

Provincia di Bari, in persona del Presidente *p.t.*, elettivamente domiciliata in Napoli, v.le Augusto, 62, presso lo studio dell'avv. Mario Labruna, rappresentata e difesa dagli avv. ti Sabatino Minucci e Giuseppina Gattullo, in virtù di procura e delibera in atti.

RESISTENTI

C o n c l u s i o n i



Ricorrente: in accoglimento della domanda, accertarsi e dichiararsi la concorrente responsabilità dei resistenti, e condannarsi gli stessi, in solido, o chi di ragione, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di € 252.282,70, oltre interessi e rivalutazione al saldo. Si rinuncia alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non provato in corso di causa. Spese.

Resistenti: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'ente: rigetto della domanda. Spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso in riassunzione notificato il 23/12/03, la S.r.l. F.lli Carpentiere ha convenuto in giudizio davanti a questo TRAP il Consorzio Generale di Bonifica Terre D'Apulia, la Regione Puglia, la Provincia di Bari, la S.p.A. ANAS, e il Comune di Barletta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, e ha esposto: di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito in Barletta, SS 170 Andria-Barletta, con ingresso dal civico 156/A, ove svolge la propria attività industriale di lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli: che a seguito delle piogge abbondanti cadute nelle ore precedenti, nella tarda serata dell'08/11/1999, le acque, miste a fango e detriti, esondate dal vicino Canale "Ciappetta-Camaggio" avevano invaso il piazzale antistante l'opificio e il piano cantinato, e distrutto o gravemente danneggiato i macchinari, gli impianti di refrigerazione, climatizzazione ed elettrico, il materiale da imballaggio, e quanto era ivi depositato, come constatato dai VVFF intervenuti, i quali, solo dopo 24 ore di ininterrotta aspirazione, avevano liberato l'immobile dall'acqua e dal fango: che il canale, interseca la SS 170, costruita su un "rilevato" di terreno che ha mutato il sistema di smaltimento delle acque, e attraversa un ponte costruito dall'ANAS, che riduce del 50% la sezione utile del canale, e ostacola il deflusso delle acque: che la strada è di proprietà della Regione, come anche il corso d'acqua, affidato alla manutenzione del

Consorzio. Ha dedotto, quindi che la responsabilità dell'evento dannoso deve essere ascritta sia al cattivo stato di manutenzione del canale, che ai lavori di costruzione effettuati dall'ANAS, non controllati, per quanto riguarda la compatibilità ambientale, dalla Regione, proprietaria della strada e del canale. Ha precisato, inoltre, che con lettera del 28/09/00, aveva chiesto il risarcimento del danno alla Regione, la quale aveva indicato come responsabili del grave evento dannoso la Provincia e il Comune, cui aveva trasferito le proprie attribuzioni in materia di vigilanza e manutenzione del canale, ex D.lgs n. 96 del 30/03/1999. Premesso, infine, che, previo espletamento di un ATP, depositato il 3/04/2000, con atto di citazione del 03/05/01 aveva proposto avverso il Consorzio, davanti al Tribunale di Trani-Sez. Distaccata di Barletta, il giudizio di risarcimento del danno, conclusosi con sentenza n. 90 del 17/06/03 d'incompetenza per materia, la società ricorrente ha chiesto che sia accertata e dichiarata la concorrente responsabilità dei resistenti, e che gli stessi, in solido o chi di ragione, siano condannati al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, quantificati dal ctp nella complessiva somma di € 252.282,70, comprensiva della somma di € 9.439,85 per spese di trasporto in discarica della merce e dei materiali irrimediabilmente danneggiati, interessi e rivalutazione dall'evento al saldo.

Tutti i ricorrenti si sono costituiti, hanno eccepito, in via preliminare il proprio il difetto di legittimazione passiva, e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda. Acquisito il fascicolo del Tribunale di Trani, la causa, istruita con l'espletamento di prova testimoniale e di c.t.u., è stata assegnata a decisione, e con ordinanza del 18/02/08, rimessa sul ruolo per un supplemento di c.t.u.. All'udienza del 17/05/2010, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe, in cui il ricorrente ha

espressamente rinunciato alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non provato in corso di causa.

Motivi della decisione

Il complesso aziendale di proprietà della società ricorrente, adibito al deposito, alla lavorazione e alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, si estende su di un fondo di mq 13.950, con accesso sulla SS 170, ed è situato a circa 250 m. dal canale Chiappetta Maggio, nel punto in cui sottopassa la SS 170. L'azienda ha una superficie di mq 2000 e si articola su un piano seminterrato di mq 1.430, un piano rialzato e un primo piano. Il piano cantinato, destinato a deposito di materiale di consumo, macchinari e impianti tecnologici a servizio dell'azienda, si allagò a seguito dell'esondazione del canale Chiappetta Maggio, avvenuta nella tarda serata dell'08/11/1999, e le acque miste a fango e detriti distrussero gran parte del materiale di consumo (imballaggi, cassette, cestini, pedane in legno, ecc.) e danneggiarono le macchine (nastratrici, lavatrice finocchi, ratinatrice, calibratrice, selezionatrice del sedano, nastro patate, tramoggia, formatore), la caldaia, l'impianto di riscaldamento, i quadri elettrici, le pompe a servizio dell'impianto di refrigerazione, la pompa di sollevamento dell'autoclave (v ATP e le foto allegate al fasc. di parte ricorrente). Il fatto storico dedotto dal ricorrente, ovvero l'allagamento e i danni riportati dallo stabilimento, non è contestato ed è confermato dai precisi rilievi, anche fotografici, operati dal tecnico incaricato dell'ATP poco tempo dopo il fatto, e dalle deposizioni dei testi escussi (v. prova delegata).

Il canale Chiappetta Maggio, costruito all'inizio del secolo scorso, e completato dopo la seconda guerra mondiale, è un'opera idraulica classificata di terza categoria (RD 24/09/1914), secondo la ripartizione operata dal RD 25/07/1904 n. 523, che ne affidò la manutenzione ai Consorzi idraulici di terza categoria (artt. 7-8), soppressi dall'art. 34, L. 18/05/1989 n. 183 e dagli artt. 1 e 2 della l. 16/12/1993 n. 520. Le

attribuzioni e le strutture degli stessi sono state trasferite alla Regione.

Il CTU ha rilevato che "negli ultimi anni, la mancanza di regolari interventi manutentori, specie nel tratto vallivo, ha compromesso la funzionalità dell'opera, specie per gli interrimenti che ne hanno notevolmente ridotta la sezione di deflusso" (v. pp. 18 e 19 CTU). L'interrimento dell'alveo ha determinato, oltre al restringimento della sezione utile dello stesso, l'alterazione delle pendenze, con conseguente rallentamento del deflusso delle acque, che trasportano fascine e materiale di vario genere derivato dagli scarichi abusivi presenti lungo il corso del canale. Il CTU ha rilevato, inoltre, che i lavori di ampliamento della SS 170, effettuati dall'ANAS, hanno comportato l'abbattimento del preesistente ponte in muratura ad arco, che aveva le stesse caratteristiche di quelli posti a monte e a valle dell'intersezione, e la costruzione di un nuovo ponte con una sezione ridotta del 50% rispetto alla precedente. Inoltre, la mancata costruzione di un tratto di raccordo tra le sezioni del canale, prima e dopo il ponte, ha determinato la presenza di uno "scalino" di circa 80 cm. che, in condizioni di piena, rallenta ulteriormente il deflusso delle acque, e crea fenomeni di "rigurgito" della corrente all'altezza dell'imbocco con l'impalcato viario della SS 170, con conseguente esondazione delle acque (si rinvia alla CTU per i dati tecnici). Le opere di allargamento della strada non sono state autorizzate dalla Regione, come prescritto dall'art. 97, RD 523/1904 cit..

In sintesi, secondo quanto rilevato dal consulente, l'acqua esondò dal canale e invase lo stabilimento in quanto non riusciva a defluire a causa del pessimo stato di manutenzione dell'alveo e a causa del "rigurgito idraulico" provocato dalle opere effettuate nel punto di attraversamento della SS 170. Non appare possibile valutare l'incidenza delle singole concause nella determinazione degli effetti finali, certamente amplificati dal principio di sovrapposizione. Le ben motivate risultanze della consulenza devono essere senz'altro condivise e, sulla base delle stesse devono essere individuate le

responsabilità dei resistenti nella causazione dell'evento dannoso.

Si rileva al proposito che non risulta che il canale "Ciappetta-Camaggio" faccia parte della rete dei colatori di bonifica affidata al Consorzio Terre d'Apulia. Come già accennato, il RD 25/07/1904 n. 523 (artt. 7-8) devolveva la manutenzione delle opere idrauliche, come quella in oggetto, classificate di terza categoria, ai Consorzi idraulici di terza categoria, che sono stati soppressi dall'art. 34, L. 18/05/1989 n. 183 e dagli artt. 1 e 2 della l. 16/12/1993 n. 520. Dalla documentazione in atti, risulta che il Consorzio di terza categoria per la manutenzione del canale "Ciappetta-Camaggio" non è stato mai costituito, nonostante che la Regione Puglia, cui il D.Lgs 24/07/1977 n. 616 aveva trasferito le funzioni statali in materia, ne avesse affidato la costituzione al Genio Civile di Bari (Delibera di Giunta 2853 del 25/05/1979 e nota della Regione al Comune di Andria del 4/08/04, allegate alla CTU). La Regione Puglia, titolare delle funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici (in forza dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183), deve ritenersi responsabile in via esclusiva della manutenzione del canale, mai affidato alla cura del convenuto Consorzio Terre D'Apulia. Ne consegue il rigetto della domanda proposta avverso quest'ultimo

Le attribuzioni regionali sono state trasferite alla Provincia dal 1/07/1999 in forza dell'art. 49, D.lgs 30/03/1999 n. 96, ovvero poco prima dell'esondazione dell'08/11/1999, per cui non è ravvisabile la responsabilità, nemmeno concorrente, della Provincia per l'evento in oggetto, addebitabile alla condotta della Regione. Ne consegue il rigetto della domanda proposta avverso la Provincia. Del pari, vanno rigettate le domande proposte nei confronti del Comune, estraneo alla gestione dell'opera idraulica e che con ordinanza del 23/10/1998 (reiterata l'11/11/1999, dopo l'esondazione), chiese alla Regione di effettuare lavori di bonifica, e indisse il 22/11/1999 una conferenza di servizi, per il

ripristino della viabilità e la determinazione degli interventi da eseguire sul canale Ciappetta-Camaggi, cui intervennero l'ANAS e la Provincia, ma non la Regione (v. doc in atti). Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la soc Carpentiere e i convenuti Provincia, Comune e Consorzio, considerata la complessità del caso e la difficile individuazione delle responsabilità.

In sintesi, deve essere dichiarata la responsabilità, ex artt. 2043 e 2051 cc, della Regione, nella sua veste di proprietaria del canale e della strada SS 170, per omessa vigilanza e per il mancato compimento di opere di ripristino del canale, in concorso con la responsabilità dell'ANAS che, senza ottenere le prescritte autorizzazioni, ha progettato e realizzato i lavori, da cui è derivato l'accennato "rigurgito idraulico" con innalzamento del livello idrico nel tratto a monte dell'attraversamento della strada. In sintesi, sussiste la responsabilità solidale e concorrente dei convenuti Regione Puglia e ANAS che con il loro comportamento omissivo e commissivo hanno determinato l'evento dannoso.

Non sussiste la dedotta causa esimente dell'eccezionalità delle precipitazioni. Il caso fortuito, che esonera il custode in un bene dalla responsabilità per i danni provocati da un dinamismo connaturato a quel bene o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto da quel bene (art. 2051 c.c.), è costituito da un fatto non solo imprevisto ed imprevedibile, ma anche tale da sottrarsi ad ogni possibile controllo umano e da presentare efficienza causale tale da rendere inevitabile l'evento dannoso, del quale si possa porre come unica causa. Applicando tali principi alle esondazioni dei corsi d'acqua in occasioni di intense precipitazioni atmosferiche, quali sono sicuramente quelle dell'08/11/1999, deve ritenersi che non sia sufficiente ad escludere la responsabilità del custode il fatto che si tratti di precipitazioni molto più intense delle medie stagionali, ma è necessario che risulti che lo stato del corso d'acqua sia idoneo, oppure che il volume d'acqua riversatosi nel colatore sia stato tanto rilevante da provocare l'esondazione anche in

condizioni di perfetta manutenzione e quindi da rendere sostanzialmente ininfluente lo stato del corso d'acqua (cfr.: T.S.A.P. 14.2.90 n. 14, che precisa che gli allagamenti prodotti dall'evento meteorologico preso in considerazione devono essere *"in nessun modo influenzati dalle precedenti deficienze di progettazione e manutenzione"* del corso d'acqua, affinché l'evento possa esser qualificato come caso fortuito). Il consulente (v. 2° CTU Matrisciano), esaminati i dati pluviometrici e calcolato il "tempo di ritorno" del canale, risultato superiore a 30 anni, ha concluso che l'evento meteorologico non ebbe carattere di tale eccezionalità da essere idoneo, per forza ed intensità sue proprie, a produrre l'esondazione, che non si sarebbe verificata in condizioni ottimali di manutenzione del canale, e se non fosse stati effettuati i lavori di ampliamento della strada e di costruzione del ponte.

Ne consegue la condanna, in solido ex art. 2055 cc, della Regione Puglia e dell'ANAS al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente.

Alla liquidazione del danno si può procedere utilizzando le valutazioni operate dal c.t.u., frutto di attente analisi, che il collegio condivide ed in ordine alle quali le parti non hanno sollevato specifiche obiezioni. Al fine di valutare il danno, il c.t.u. ha esaminato i libri contabili, le fatture e i registri, con l'ausilio di un dottore commercialista, e ha tenuto presenti i rilievi e gli elenchi analitici effettuati dal tecnico incaricato dell'ATP, riguardanti il materiale di consumo danneggiato (all. B 2 ATP) e conferito alla discarica quale rifiuto speciale a spese della società ricorrente, le apparecchiature e gli impianti danneggiati, nonché le deposizioni dei testi per quanto concerne le operazioni di ripristino effettuate. In definitiva, il consulente ha stimato, al dicembre 2005, il danno in complessive € 112.172,48, di cui € 82.942,93 per il materiale di consumo, € 24.288,48 per la riparazione degli impianti e delle macchine e € 4.941,07 per interventi e spese di smaltimento. La somma liquidata va rivalutata all'attualità, secondo gli indici ISTAT, in € 120.025,00. Su tale somma vanno attribuiti gli interessi che, in applicazione

dei principi affermati in materia da Cass., ss. uu., 17. 2.95 n. 1712 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme. si ritiene equo liquidare sulla base dell'indice medio del 3% dall'08/11/1999 fino alla pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti, secondo i principi generali, gli interessi legali sulla somma rivalutata.

FATEO E
24/12/2010

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da S.r.l. F.lli Carpentiere avverso il Consorzio Generale di Bonifica Terre D'Apulia e altri, così provvede:

- condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*, e la S.p.A. ANAS, in persona del legale rappresentante *p.t.*, in solido al risarcimento dei danni subito dalla società ricorrente, al pagamento di € 120.025,00, oltre interessi come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dai ricorrenti, che liquida in € 12.300,00, di cui € 850,00 per esborsi, oltre quanto corrisposto ai due ctu, € 4.950,00 per diritti, € 6.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- rigetta le domande proposte avverso gli altri convenuti. Spese compensate.

Così deciso in Napoli il 21 giugno 2010.

IL GIUDICE EST.

Enrico Gallorini

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1

(Enrico Gallorini)

Enrico Gallorini

IL PRESIDENTE

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Giudiziari e Amministrativi	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 4.789,00
456 T	€ 43,86
964 T	€ 5,16
TOTALE	€ 4838,02
Registrato il	24/12/2010
N.	3863

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 27 SET. 2010

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLORINI)

10

Notif. est. aut.
in data 7/12/2011
Napoli, 15/3/2011

Il Cancelliere

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti e a tutti i funzionari incaricati di mettere in
esecuzione delle sentenze emesse dal Pubblico Ministero
di darvi esecuzione, e a tutti i funzionari della
Forza Pubblica di prestare il dovuto aiuto, se non siano
legalmente impediti.

La presente copia è stata collaudata originale ed in
forma esecutiva di cui è in possesso del Sig. Avv.

ALVISI

procuratore di SRL F.LI CARPENTIERE

Napoli, li 2.2. MAR. 2011

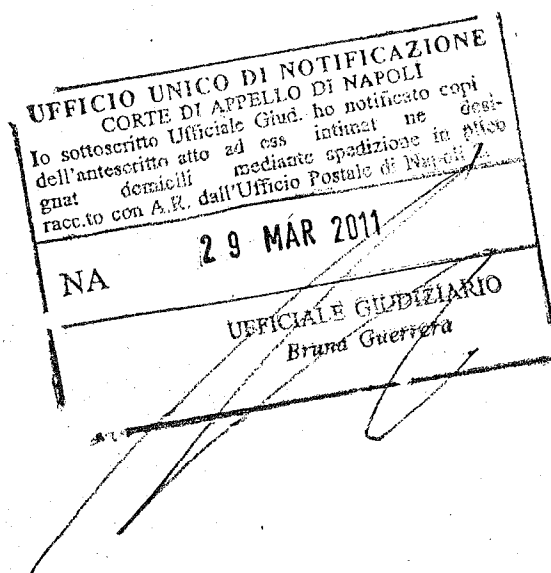


IL CANCELLIERE c1
- Angelo PICCOLO -



Ad istanza dell'Azienda Agricola F.lli Carpentiere S.r.l., con sede in Barletta, alla Via Andria n. 156/A, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'antescritta sentenza in copia esecutiva a:

ANAS S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., domiciliato come per la carica in Roma, presso la sede legale dell'Ente, alla Via Monzambano n.10 - CAP 00185 -



AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di <u>NA</u> il <u>29 MAR 2011</u> diretto a <u>ANAS S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t.</u> <u>VIA MONZAMBANO 10 - 00185 ROMA</u>		
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>01-09-11</u> ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1)..... ☐ Curatore fallimentare (2)..... ☐ Domiciliatario (3)..... ☐ Familiare convivente (4)..... ☐ Addetto alla casa (5)..... ☐ Al servizio del destinatario (6)..... ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)..... ☐ Delegato dal direttore del (8)..... ANAS S.p.A. ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)..... PROTOCOLLO GENERALE ☐ Analizzata ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna (data e firma dell'addetto al recapito)	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10)..... ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO ☐ PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO data..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (conferma dell'impiegato postale) Bollo dell'ufficio di distribuzione (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (6) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n° (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.

U. N. E. P. NAPOLI

Cron. n. 11360

Medica € 3,87

Spese postali 8.10

Totale 11.97

Napoli.....

TASSA DOPPIO 10%
CON POSTA IN
MODO VIRTUALE